



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto** concernente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 bis, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “*Taranto*” indetta con nota prot. n. 2927/STA del 09/02/2017 concernente il *Piano di caratterizzazione* della Società **Fer Plast S.r.l.**;

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state attribuite al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di ambiente e tutela del territorio;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**Vista** la legge 9 dicembre 1998, n. 426 “*Nuovi interventi in campo ambientale*” che, all'art. 1 comma 4 individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di “*Taranto*” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto Ministeriale del 10/01/2000 che dispone la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto;

**Visti** gli art. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** gli art. 14 e ss. della Legge 241/1990, così come modificati dall'art. 1 del D.lgs. 127/2016;

**Vista** la nota della Società Fer Plast S.r.l. trasmessa il 30/01/2017, acquisita al prot. n. 1953/STA del 30/01/2017, con la quale la Società medesima ha trasmesso il documento “*Piano di caratterizzazione*”, nel quale vengono descritte le indagini ambientali previste in un'area di superficie pari a circa 12.517 mq, ubicata all'interno del SIN di “*Taranto*” ed individuata dalla *p.lla. 114 al foglio n. 194*.

**Vista** la nota prot. n. 2927/STA del 09/02/2017 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del “*Piano di caratterizzazione*” della Fer Plast S.r.l.;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato che** non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

**Considerato che** nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza è pervenuta la nota prot. 18779 del 27/03/2017 di ARPA Puglia DAP Taranto, acquisita al prot. n. 6935/STA del 27/03/2017 e assegnata alla Divisione III il 3/04/2017 che allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione;

**Vista** la nota prot. n. 7210/STA del 30/03/2017 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alle Amministrazioni interessate al procedimento e al soggetto proponente le risultanze istruttorie e le prescrizioni relative al Piano di caratterizzazione in oggetto formulate dalla Divisione III del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiedendo a dette Amministrazioni di esprimere eventuali osservazioni in ordine alla sostanzialità delle modifiche da apportare a detto Piano di caratterizzazione, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla notifica della nota;

**Considerato che** a seguito della nota prot. n. 7210/STA del 30/03/2017 che allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione, non sono pervenute ulteriori osservazioni;

**Visto** l'art 14 bis, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto che** alla luce degli atti di assenso, anche implicito, e alle determinazioni come sopra riportate, acquisiti mediante Conferenza dei Servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Luglio 2014, n. 142 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 Ottobre 2014;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

## **DECRETA**

di approvare il “*Piano di caratterizzazione*”, trasmesso dalla Società **Fer Plast S.r.l.** il 30/01/2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, alcune (prescrizioni 1, 2, 7, 9, 15, 16 e 18) a supporto nella normativa tecnica di cui agli Allegati 2 e 5 al Titolo V – Parte Quarta, e altre (3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 17) che si ritiene di apporre discrezionalmente secondo prassi consolidata, di cui alla nota prot. n. 7210/STA del 30/03/2017 e prot. 18779 del 27/03/2017 di ARPA Puglia DAP Taranto:

1. il piano delle attività, comprensivo:
  - del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri,
  - dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi,
  - della lista degli analiti da ricercare ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  - delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma,dovrà essere concordato con ARPA Puglia in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
2. il prelievo dei campioni di terreno, deve interessare l'orizzonte insaturo del terreno stesso. Considerato che in questa area la falda superficiale si attesta attorno ai 3- 4 metri dal piano campagna, devono essere rimodulate le profondità di prelievo, nel seguente modo:
  - Superficiale da 0,1 a 1 m dal p.c.
  - Intermedio da 1,0 a 2,0 m dal p.c.
  - Profondo, nella frangia capillare (un metro circa sopra la falda);
3. ciascun campione dovrà essere rappresentativo della litologia riscontrata, non dovrà essere miscelato il terreno di riporto con il substrato naturale. Le colonne stratigrafiche dovranno contenere la descrizione accurata di ciascuna matrice, eventuali variazioni cromatiche, della tessitura e dell'assortimento e la profondità di rinvenimento della falda superficiale (dal piano campagna e slm);
4. dovrà comunque essere campionata ogni evidenza visiva ed organolettica di potenziale contaminazione;
5. le perforazioni dovranno comunque essere condotte sino al substrato argilloso (che deve essere penetrato per almeno 1 metro). La planimetria rappresentata nella figura 7.1 che non è georeferenziata, indica il posizionamento dei sondaggi e dei piezometri proposti. Tale posizionamento deve essere aggiornato con i sondaggi n. 5 e 6 come indicati nella figura presente nel parere (*Allegato 1 al presente decreto, onde costituirne parte integrante e sostanziale*);
6. la caratterizzazione della matrice “materiale di riporto” dovrà essere coerente a quanto definito dalla circolare 13338/TRI del 14/05/2014. Tale circolare, chiarisce che i riferimenti al suolo si applicano anche alle “*matrici materiale di riporto costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*” (art. 3 comma 1 del d.l. 25 gennaio 2012, n.2 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.28, modificato dal DL 21-6-13 n. 69, art. 41, c.3, convertito). Tale equiparazione non è incondizionata ma è subordinata all'accertamento della conformità dei materiali di riporto a “*test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art.9 del*

*decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, nonché al rispetto di "quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati"* (art. 3, comma 1 del dl 25 gennaio 2012, n.2 convertito con mod., dalla legge 24 marzo 2012, n.28 modificato dal dl 21.6.13 n. 69, art 41, c.3, convertito);

A tal fine, dopo aver distinto per ogni sondaggio, lo spessore di materiale di riporto e di litologia naturale sottostante, dovranno essere campionate distintamente le due matrici;

7. sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm (vedere set analitico terreni, punto successivo), dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal decreto 5 febbraio '98 e dovranno essere ricercati tutti i metalli di cui alla tabella 2 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 più il vanadio e i cianuri liberi. I risultati del test di eluizione dovranno essere confrontati con i limiti della tabella 2 allegato 5 parte IV del Dlgs 152/2006 e dovrà essere adottato il limite di 50 µg/l per il Vanadio (N. Protocollo ISS 57058– 02/01/2001- <https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>);
8. il set analitico proposto per i terreni deve essere integrato con tutti i parametri di cui alla tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 ad esclusione di fitofarmaci ed ammine aromatiche, in particolare deve comprendere tutti i metalli, i PCB e i PCDD e PCDF;
9. tutte le analisi dovranno essere condotte da laboratorio accreditato per le prove previste;
10. il set analitico del *top soil* dovrà essere integrato con la ricerca delle fibre di amianto. Il punto di prelievo sarà definito da ARPA durante il sopralluogo per le attività in contraddittorio;
11. in caso di superamenti per i parametri diossine, furani e amianto, la ricerca di tali analiti dovrà essere estesa a tutti i campioni superficiali prelevati nonché a tutti i campioni profondi in corrispondenza dei punti di superamento;
12. le analisi relative all'amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di amianto e non in fibre libere come invece riportato nel documento, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell'ISS prot. 024711 IA/12 del 25 luglio 2002. Il metodo adottato sarà quello della diffrazione a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
13. in merito alle caratteristiche costruttive dei piezometri da realizzare (profondità, diametro, fenestrazione etc..) si ritiene opportuno adottare un diametro di 4", in ogni caso si dovranno concordare con ARPA Puglia la profondità e la fenestrazione dei piezometri stessi, anche sulla base delle evidenze di campo;
14. considerato che nella relazione presentata si fa riferimento a potenziali e pregressi episodi di sversamento di oli o carburante, si ritiene che il campionamento delle acque di falda debba essere condotto in due tempi:
  - in primo luogo deve essere verificata la presenza di surnatante con sonda di interfaccia. Laddove presente la fase separata deve essere campionata con modalità statica e deve essere caratterizzata.
  - ugualmente dovrà essere campionata anche la fase acquosa e caratterizzata separatamente. Qualora la fase separata non dovesse essere presente dovrà essere condotto lo spurgo ed il campionamento delle acque di falda così come previsto dal piano proposto;
15. il set analitico per la caratterizzazione delle acque di falda deve comprendere tutti gli analiti della tabella 2 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, più il Vanadio (limite di 50 µg/l per il Vanadio N. Protocollo ISS 57058– 02/01/2001- <https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>), ad esclusione di fitofarmaci ed ammine aromatiche. Tutte le analisi dovranno essere condotte da laboratorio accreditato per le prove previste;

16. dovrà essere inviata apposita comunicazione all'ARPA Puglia- dipartimento di Taranto ai fini dell'intercalibrazione dei laboratori e la definizione delle attività in contraddittorio;
17. il report delle indagini dovrà contenere su supporto informatico, (foglio di calcolo) le tabelle riepilogative editabili di tutte le analisi condotte ed i rilievi freaticometrici. Dovranno essere inviati gli *shapefile* dei punti di campionamento ed i file editabili degli elaborati grafici presentati. Le relazioni dovranno essere consegnate anche su supporto informatico almeno come file .pdf indicizzato;

Si riportano, inoltre, le seguenti indicazioni di carattere generale di cui il soggetto proponente dovrà tenere conto:

- si chiede di fornire il certificato di destinazione urbanistica in corso di validità dell'area in esame per individuare l'attuale destinazione d'uso nonché i limiti fissati dalla vigente normativa con i quali confrontare i risultati delle analisi sui campioni di suolo;
- nei certificati analitici devono essere riportati i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche adottate, che dovranno tendenzialmente essere pari ad almeno 1/10 delle concentrazioni limite imposte dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
- è necessario che per le determinazioni analitiche di tutti i parametri chimici siano utilizzati metodi riconosciuti a livello nazionale/internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, US EPA, CEN, ISO, etc.) o metodiche interne del laboratorio che forniscano prestazioni equivalenti e che siano validate dall'Ente locale di controllo;
- i dati di caratterizzazione dovranno essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato da ARPA Puglia e dovranno comprendere:
  - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti ed indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
  - b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame;
- qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi dovranno essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
- sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, dovrà essere predisposta l'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota prot. 009462 del 21/03/07 (prot. MATTM n. 8242/QdV/DI del 26/03/07), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "*Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06*", trasmesso al MATTM con nota prot. n. 019509 del 03/06/2008 e disponibile sul sito web dell'ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l'analisi di rischio.
- I risultati della caratterizzazione unitamente all'analisi di rischio sito – specifica, ove necessaria, dovranno essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, così come indicato all'art. 242, comma 4 del D.lgs. 152/06 smi.

Ai sensi dell'art. 14-quater, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in particolare l'assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione ex art. 242, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ed è immediatamente efficace.

Allegati al presente decreto:

- Nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 18779 del 27/03/2017, acquisita dal MAT\*TM al prot. n. 6935/STA del 27/03/2017.
- Nota prot. MAT\*TM n. 7210/STA del 30/03/2017.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.ssa Gaia Checcucci**